

*SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PARITARIA
"SACRO CUORE"
VIA MARCONI 9 – 35010 CADONEGHE (PD)
TEL. E FAX 049/700766
sacrocuore.cadoneghe@libero.it*

*NORME REGOLAMENTARI
IN
MATERIA DISCIPLINARE
Anno Scolastico 2020- 2021*

NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DISCIPLINARE

PREMESSA

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio è improntata qualsiasi azione disciplinare.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
3. Ogni consiglio di classe, potrà in autonomia, deliberare di applicare al singolo caso la sanzione più idonea.
4. La sanzione deve essere irrogata in tempo debito per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
5. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione sull'ambiente scolastico.

ART. 1. COMPORTAMENTI E MANCANZE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Sono oggetto di provvedimenti disciplinari:

1. i ritardi ripetuti;
2. le ripetute assenze saltuarie;
3. le assenze o ritardi non giustificati;
4. la mancanza del materiale occorrente;
5. il danneggiamento dei materiali dei compagni;
6. il non rispetto delle consegne a casa;
7. il non rispetto delle consegne a scuola;
8. il disturbo delle attività didattiche;
9. il danneggiamento del materiale scolastico;
10. il linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri;
11. le violenze psicologiche verso gli altri;
12. le violenze fisiche verso gli altri;
13. i reati e la compromissione dell'incolumità delle persone.

ART. 2. NATURA DELLE SANZIONI O DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

L'azione disciplinare si esplica attraverso:

1. il richiamo verbale;
2. compiti da svolgere in classe o a casa;
3. la nota scritta sul libretto personale dello studente;
4. la nota scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale;
5. la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza; la sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni può prevedere la non partecipazione alle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. Su proposta del consiglio di classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione in attività a favore della comunità scolastica.

ART. 3 INFRAZIONI DISCIPLINARI

- ✓ Per gli studenti che tengono un comportamento negligente non frequentando regolarmente i corsi, disturbando l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e mostrando incuria per l'ambiente scolastico si applicano le sanzioni 1), 2) e 3).
- ✓ Per gli studenti che non rispettano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate all'interno dell'Istituto si applicano la sanzione 3) e nei casi più gravi la sanzione 4).
- ✓ Per gli studenti che vengono meno al dovere di rispetto nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni si applica la sanzione 4) e nei casi più gravi la sanzione 5).
- ✓ Per gli studenti che utilizzano le strutture, i macchinari e i sussidi didattici dell'Istituto in modo scorretto si applicano le sanzioni 1) e/o 3). Nel caso siano arrecati danni al patrimonio della scuola, si applica la sanzione 4) e l'obbligo del risarcimento.
- ✓ In caso di recidiva o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo possono essere inflitte sanzioni di grado superiore.
- ✓ Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni con attività a favore della comunità scolastica (quali riassetto e sistemazione di strutture ed attrezzature; partecipazione a compiti ausiliari che potranno di volta in volta essere progettati in collaborazione con l'allievo stesso).
- ✓ L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- ✓ Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- ✓ Per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica, si può ricorrere a punizione per un gruppo.
- ✓ E' facoltà del Dirigente scolastico annullare viaggi e visite di istruzione, dandone motivata informazione agli alunni ed ai rappresentanti dei genitori.

ART. 4 SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE

1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni disciplinari con esclusione delle sospensioni.
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate dal Dirigente scolastico e da un Organo Collegiale.
3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame.

ART. 5 MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLA SOSPENSIONE

1. Prima di irrogare la sanzione disciplinare della sospensione occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile.
2. In caso di convocazione dell'organo collegiale i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati sulla data e sull'ora della riunione tramite lettera raccomandata a mano o

telegramma o fonogramma. Qualora sia prevista l'audizione dell'alunno è facoltà dei genitori assistere il figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. Il consiglio di classe può disporre la partecipazione alla riunione del solo genitore. Gli organi collegiali hanno competenza a sanzionare anche senza la presenza dello studente e dei suoi genitori.

3. Nel caso in cui il Consiglio di classe assuma la decisione di sanzionare con la sospensione, il Dirigente scolastico ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori con la motivazione e la data o le date a cui il fatto si riferisce .

ART. 6 ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola e del quale fanno parte il Dirigente scolastico, un Docente designato dal Collegio dei docenti, il Presidente del consiglio di istituto se è genitore di un alunno di scuola secondaria di I° grado o altro genitore di alunno di scuola secondaria di I° grado all'uopo delegato dal presidente del consiglio d'istituto. La delega non può essere data al genitore dell'alunno destinatario della sanzione.

Il presente documento ha acquisito parere favorevole del Collegio dei Docenti del settembre 2019, ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto del novembre 2019.

Azione disciplinare nei confronti degli studenti

Primo livello	<ul style="list-style-type: none">- richiami verbali ripetuti tre volte- annotazioni sul libretto personale e/o sul registro di classe
Secondo livello	<ul style="list-style-type: none">- sollecitazione scritta alla Famiglia da parte del docente con descrizione del comportamento irregolare- convocazione della Famiglia da parte del Dirigente
Terzo livello	<ul style="list-style-type: none">- nota disciplinare sul registro di classe (Voto di condotta 7/10 o 6/10)
Quarto livello	<ul style="list-style-type: none">- intervento di sospensione comminato dal Consiglio di Classe con eventuale obbligo di frequenza controllato e attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività riparatorie di rilevanza sociale o di interesse della comunità scolastica (Voto condotta 6/10 o 5/10)
Quinto livello	<ul style="list-style-type: none">- intervento di sospensione superiore ai quindici giorni di lezione, comminato dal Consiglio d'Istituto con percorso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente, d'accordo con la famiglia o se necessario con i servizi sociali (Voto condotta 5/10)